



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE
Digitalizzazione delle politiche fiscali e doganali
Sistemi doganali

Guida per gli utenti professionali in materia di GUM

Gestione delle garanzie (GUM)

Data di emissione: 28.3.2023

Versione: 3.00 IT

Proprietario:

Cronologia del documento

Versione	Data	Descrizione
3.0	28.3.2023	Pubblicazione SfA su CIRCABC
2.0	26.1.2023	Riesame interno finale
1.1	16.1.2023	Riesame interno supplementare
1.01	19.12.2022	Progetto di riesame interno supplementare
1.00	3.11.2022	Aggiornamento come da osservazioni di riesame. Documento sottoposto ad approvazione (SfA)
0.10	14.10.2022	Documento sottoposto a riesame (SfR)
0.01	23.9.2022	Progetto iniziale

Indice

1	INTRODUZIONE	5
1.1	Obiettivo del documento	5
1.2	Destinatari	5
1.3	Scopo.....	5
1.4	Struttura.....	5
1.5	Documenti di riferimento	5
1.6	Abbreviazioni e acronimi	6
1.7	Definizioni.....	7
2	GESTIONE DELLE GARANZIE – PANORAMICA GENERALE.....	9
2.1	Introduzione	9
2.1.1	Riferimenti giuridici	10
2.1.2	Descrizione del contesto.....	10
2.1.3	BPM doganale dell'Unione.....	10
2.2	Pianificazione.....	11
2.3	Ambito di applicazione	12
2.4	Portatori di interessi	12
3	ARCHITETTURA GENERALE DELLE COMPONENTI DELLA GUM	14
3.1	Componenti	14
3.2	Dati disponibili.....	15
3.3	Come accedere alle domande	16
3.3.1	GUM 1: componente centrale.....	16
3.3.2	GUM 2: sistema GUM nazionale	16
4	CASI D'USO	16
4.1	Garanzia	16
4.1.1	Gestione delle garanzie.....	17
4.1.2	Monitoraggio delle garanzie.....	20
4.2	Autorizzazione per una garanzia globale.....	23
4.2.1	Concessione di un'autorizzazione.....	24
4.2.2	Gestione di un'autorizzazione.....	24
4.3	Mappatura dei processi e dei sistemi coinvolti.....	26
5	CONCLUSIONI	27

Elenco delle tabelle

Tabella 1: documenti di riferimento	6
Tabella 3: abbreviazioni e acronimi	7
Tabella 4: definizioni	8

Elenco delle figure

Figura 1 – percorso di navigazione per i BPM applicabili alla GUM	11
Figura 2 – tempistica operativa	12
Figura 3 – interazioni tra i sistemi per la gestione delle garanzie	15
Figura 4 – flusso dei dati per la gestione delle garanzie.....	15
Figura 5- panoramica generale delle garanzie.....	16
Figura 6 - panoramica generale della gestione delle garanzie.....	17
Figura 7 – panoramica generale del processo di registrazione delle garanzie.....	17
Figura 8 – panoramica generale dell'importo di riferimento adeguato.....	19
Figura 9 – panoramica generale dell'attribuzione dei codici di accesso	19
Figura 10 - panoramica generale della gestione dell'impegno del fideiussore.	20
Figura 11 - panoramica generale del monitoraggio delle garanzie	20
Figura 12 - panoramica generale del processo di monitoraggio basato sulle operazioni	22
Figura 13- panoramica generale del processo di monitoraggio basato su audit.	23

1 INTRODUZIONE

1.1 OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

La GUM nell'ambito del CDU è un progetto informatico definito nel programma di lavoro del CDU (decisione di esecuzione (UE) 2019/2151). L'obiettivo principale del presente documento è realizzare una guida per gli utenti professionali che sarà utilizzata dagli utenti finali del sistema di attuazione della GUM nell'ambito del CDU (ossia i funzionari doganali). L'intento è quello di garantire una comprensione comune degli obblighi operativi della GUM nell'ambito del CDU e delle relative modalità di attuazione e mappatura nelle applicazioni informatiche centrali (GUM 1 nell'ambito delle applicazioni informatiche di CDMS, TP e CRS).

1.2 DESTINATARI

Tra i destinatari del presente documento figurano:

- il gruppo di progetto sulle decisioni doganali della DG TAXUD;
- le amministrazioni nazionali/gli Stati membri dell'UE.

1.3 SCOPO

Scopo del presente documento è illustrare nel dettaglio le attività operative della GUM nell'ambito del CDU e le modalità con cui queste sono supportate dalle applicazioni informatiche centrali e nazionali. Non è inteso a fornire informazioni approfondite sulle applicazioni informatiche stesse. Inoltre il presente documento non è giuridicamente vincolante, in quanto è finalizzato ad apportare valore aggiunto agli utenti della GUM.

1.4 STRUTTURA

Il presente documento è così strutturato:

- **capitolo 1 – introduzione:** descrive l'ambito di applicazione e gli obiettivi del documento;
- **capitolo 2 – gestione delle garanzie – panoramica generale:** definisce gli obiettivi del processo operativo e contiene una panoramica dei portatori di interessi;
- **capitolo 3 – architettura generale delle componenti della GUM:** presenta i diversi sistemi che sono componenti della GUM, nonché la loro interazione;
- **capitolo 4 – casi d'uso:** indica i vari processi che possono svolgersi nell'ambito della GUM. Contiene descrizioni dei portatori di interessi e dei sistemi coinvolti nel processo, oltre che degli scenari operativi.

1.5 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

La tabella che segue elenca i documenti cui si fa riferimento nel presente documento.

Rif.	Titolo	Riferimento	Versione	Data
R01	Analisi della redditività della gestione delle garanzie (GUM) nell'ambito del CDU	CDU-GUM-BC	2.42	16.3.2021
R02	Pacchetto relativo ai BPM L3 in materia di GUM dopo il riesame esterno	CD3-SC22-DLV-010-5.3-4-1 - Pacchetto relativo ai	1.00	6.8.2021

Rif.	Titolo	Riferimento	Versione	Data
		BPM L3 in materia di GUM dopo il riesame esterno		
R03	Pacchetto relativo ai BPM L3-4 in materia di decisioni doganali dopo il riesame esterno	CD3-SC22-DLV-010-5.3-4-2 - Pacchetto relativo ai BPM L3-4 in materia di decisioni doganali dopo il riesame esterno	1.00	6.8.2021
R04	Documento di strategia	CDU-GUM - Documento di strategia	2.00	9.12.2021
R05	Pacchetto di documenti relativi alle specifiche in materia di GUM	SD-CD - Pacchetto di documenti relativi alle specifiche in materia di GUM	1.00	22.6.2022
R06	Modello di dati canonici (<i>Canonical Data Model</i> , CDM) dei CRS in materia di GUM	SC06-DLV-163-7.3-109 - Modello di dati canonici (CDM) dei CRS in materia di GUM	17.00	8.7.2022
R07	Guida per gli utenti professionali in materia di decisioni doganali	SC10-DLV-020-5.5.-42-2-1 - Guida per gli utenti professionali in materia di decisioni doganali	5.00	7.10.2020

Tabella 1: documenti di riferimento

1.6 ABBREVIAZIONI E ACRONIMI

Per una migliore comprensione del presente documento, la tabella che segue contiene un elenco delle abbreviazioni e degli acronimi principali utilizzati.

Si veda anche l'"elenco degli acronimi" su TEMPO.

Abbreviazione/acronimo	Definizione
BPM	Modello di processo operativo
CCN2	Rete comune di comunicazione 2
CDMS	Sistema di gestione delle decisioni doganali
CDS	Sistema di decisioni doganali
CDT	Tipo di decisioni doganali
CGU	Garanzia globale
CRS	Servizi di informazioni sui clienti
D.E.	Dato
AD	Atto delegato
DG TAXUD	Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale
DIH	Integrazione e armonizzazione dei dati
DLV	Realizzazioni previste
DTCA	Autorità doganale di decisione
CE	Commissione europea
UE	Unione europea
EUCDM	Modello di dati doganali dell'Unione europea
FC	Contratto quadro

Abbreviazione/acronimo	Definizione
GRN	Numero di riferimento della garanzia
GUM	Gestione delle garanzie
AE	Atto di esecuzione
IT	Tecnologie dell'informazione
L3-4	Livello 3-4
N/A	Non applicabile
SM	Stato membro
SC	Contratto specifico
SfA	Sottoporre per approvazione
SfI	Inoltrare per informazione
SfR	Sottoporre per riesame
TP	Portale destinato agli operatori commerciali
CDU	Codice doganale dell'Unione
UUM&DS	Gestione uniforme degli utenti e firme digitali

Tabella 2: abbreviazioni e acronimi

1.7 DEFINIZIONI

Per una migliore comprensione del presente documento, la tabella che segue contiene un elenco dei principali termini utilizzati.

Termine	Definizione
Codice di accesso	Un codice di accesso consente a una persona autorizzata di utilizzare la garanzia insieme (e in associazione) al numero di riferimento della garanzia.
Richiedente	Una persona che presenta una domanda di decisione alle autorità doganali.
Domanda	Una richiesta formale per la concessione di una decisione doganale, presentata alle autorità doganali.
Monitoraggio basato su audit	Controllo periodico volto a verificare, a posteriori, se la garanzia esisteva per l'intero periodo in cui era stata richiesta (in qualsiasi momento) e se l'importo di riferimento non è stato superato (dall'operatore) in qualsiasi momento durante l'utilizzo della garanzia.
Autorizzazione	Qualsiasi atto delle autorità doganali, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare e che abbia effetti giuridici sulla o sulle persone interessate (articolo 5, punto 39), CDU).
Garanzia globale	Una garanzia a copertura dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione corrispondenti all'obbligazione doganale esistente e/o potenziale e ad altri oneri, se del caso, connessi a due o più operazioni, dichiarazioni o regimi doganali.
Autorità doganale consultata	Qualsiasi Stato membro a cui l'autorità doganale di decisione abbia chiesto di contribuire al processo decisionale in merito ad una domanda o decisione in

Termine	Definizione
	essere tramite la fornitura di informazioni, l'esame di criteri o qualsiasi altra modalità.
Autorità doganale	Le amministrazioni doganali degli Stati membri competenti ad applicare la normativa doganale e qualsiasi altra autorità che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme doganali. (articolo 5, punto 1), CDU).
Decisione doganale	Nel presente contesto è sinonimo di autorizzazione.
Ufficio doganale di esportazione	L'ufficio in cui è presentata la dichiarazione doganale all'esportazione o la dichiarazione di riesportazione per le merci che escono dal territorio doganale dell'Unione.
Ufficio doganale di garanzia	L'ufficio doganale in cui deve essere/è costituita la garanzia (articolo 151, paragrafo 1, dell'AE CDU).
Ufficio doganale di importazione	L'ufficio in cui è presentata una dichiarazione doganale (ad eccezione del regime di esportazione, riesportazione o transito) e in cui deve essere garantita un'obbligazione doganale sorta o potenziale.
Debitore	Il debitore è la persona tenuta ad assolvere l'obbligazione doganale.
Autorità doganale di decisione	L'autorità doganale competente per 1) l'adozione della decisione e 2) la gestione della decisione.
Operatore economico	Una persona che interviene in attività contemplate dalla normativa doganale (articolo 5, punto 5), CDU), denominata anche "operatore".
Fideiussore	Organizzazione finanziaria, ad esempio una banca, che presta fideiussione per una garanzia.
Garanzia isolata	Una garanzia a copertura di una singola operazione per un'obbligazione doganale esistente o potenziale e, se del caso, per altri oneri (articolo 148 dell'AE CDU).
Stato membro interessato	Qualsiasi Stato membro direttamente interessato da una decisione.
Monitoraggio basato sulle operazioni	Verifica, prima dello svincolo delle merci per il regime, dell'esistenza della garanzia e della disponibilità dell'importo necessario (stabilito per le merci dichiarate) nella parte pertinente dell'importo di riferimento.

Tabella 3: definizioni

2 GESTIONE DELLE GARANZIE – PANORAMICA GENERALE

2.1 INTRODUZIONE

Per la gestione delle garanzie e il relativo processo operativo, dal CDU derivano i nuovi obblighi indicati di seguito:

- l'incremento del volume dei casi in cui si attiva la gestione delle garanzie: è fatto ora obbligo di costituire la garanzia nel contesto della custodia temporanea e di tutti i regimi speciali diversi dal transito. Il transito ha una propria gestione delle garanzie nell'NCTS;
- è introdotta la possibilità di disporre di una garanzia valida in più di uno Stato membro. Sarà così possibile dichiarare garanzie costituite in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è presentata la dichiarazione doganale o la dichiarazione di custodia temporanea;
- tutte le comunicazioni sono effettuate per via elettronica al fine di migliorare la tracciabilità, l'affidabilità e l'integrità dei dati; la comunicazione su supporto cartaceo è consentita solo in determinati casi eccezionali.

È stata pertanto rilevata la necessità di un sistema informatico per la gestione delle garanzie e gli obiettivi sono i seguenti:

- assicurare che i dati relativi alle garanzie (utilizzati in più di uno Stato membro) siano resi accessibili per via elettronica allo Stato membro dove è presentata e accettata una dichiarazione doganale quando tali garanzie sono utilizzate;
- accelerare l'individuazione dei casi in cui le garanzie sono ritenute non valide o insufficienti per coprire le obbligazioni, migliorando la velocità di trattamento, la tracciabilità e il monitoraggio delle garanzie per via elettronica tra gli uffici doganali;
- ridurre le possibilità di frode.

Si è deciso di scegliere un'opzione di attuazione leggera, che consiste nel riutilizzare un sistema informatico centrale esistente al fine di includere la registrazione dell'importo di riferimento per una garanzia globale (divisa per regime doganale e per Stato membro interessato) e di sostenere lo scambio di dati dal sistema informatico centrale ai sistemi nazionali di gestione delle garanzie. La componente centrale del sistema GUM è denominata GUM 1, mentre il sistema sviluppato a livello nazionale è denominato GUM 2.

È stato convenuto che l'attuale sistema centrale di decisioni doganali (CDS), che gestisce già le autorizzazioni e le domande di garanzia globale (CGU) che interessano più Stati membri, è il sistema centrale naturale da riutilizzare ai fini della GUM.

Il CDS è costituito dalle componenti seguenti:

- sistema di gestione delle decisioni doganali (CDMS): il sistema è a disposizione dei funzionari doganali e consente agli Stati membri di gestire le domande e le autorizzazioni;
- portale destinato agli operatori commerciali (TP): è l'interfaccia per gli operatori economici o i rappresentanti doganali;
- servizi di informazioni sui clienti (CRS): il sistema consente agli Stati membri di ottenere informazioni e qualifiche relative ai clienti attraverso servizi di replica e di dati.

Questa soluzione prevede l'utilizzo del CDS per archiviare i dati relativi all'autorizzazione a utilizzare la garanzia, compresa la ripartizione dell'importo di riferimento per regime doganale e per Stato membro interessato dal regime doganale. L'importo di riferimento della garanzia può essere adeguato nel CDS, se necessario.

La registrazione e il monitoraggio della garanzia avverranno nello Stato membro in cui è stata utilizzata attraverso il sistema nazionale di gestione delle garanzie (GUM 2).

La componente nazionale dello Stato membro utilizzerà i servizi forniti dal CDS per verificare l'esistenza e la validità delle autorizzazioni di CGU e per recuperare i dati relativi alle autorizzazioni.

Questo approccio non prevede una comunicazione da sistema a sistema a livello nazionale. La componente nazionale della GUM può utilizzare i servizi di interrogazione e replica forniti dai CRS per recuperare i dati relativi all'autorizzazione.

2.1.1 Riferimenti giuridici

Il codice doganale dell'Unione (articoli 6, 16, 22, 23, 89-98 CDU)

Il codice doganale dell'Unione (CDU) è stato adottato il 9 ottobre 2013 con il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'atto delegato del CDU (articoli 11-18 e 84 AD e allegato A AD)

L'atto delegato del CDU è stato adottato il 28 luglio 2015 con il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione.

L'atto di esecuzione del CDU (articoli 10, 147-158 e 162 AE e allegato A AE)

L'atto di esecuzione del CDU è stato adottato il 24 novembre 2015 con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione.

Il programma di lavoro del CDU

Il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal CDU è stato adottato il 13 dicembre 2019 con la decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione.

2.1.2 Descrizione del contesto

Il seguente sito web Europa fornisce informazioni generali sul codice doganale dell'Unione:

https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/union-customs-code_it.

Questa pagina fornisce alcune informazioni rilevanti sul CDU sotto forma di:

- documenti di orientamento del CDU:
https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/union-customs-code/ucc-guidance-documents_it;
- moduli di eLearning sulla garanzia:
<https://customs-taxation.learning.europa.eu/course/view.php?id=220> (non disponibile in italiano);
- BPM doganale dell'Unione: è descritto nella sezione 2.1.3.

2.1.3 BPM doganale dell'Unione

I processi operativi descritti nel CDU e nei relativi atti delegati e di esecuzione (rispettivamente AD e AE) sono stati modellati. Detta pubblicazione BPM è disponibile accedendo direttamente al seguente link:

<https://aris9.itsmtaxud.eu/businesspublisher/login.do?login=anonymous&password=anonymous> (solo in inglese).

Su questa piattaforma, due insiemi di BPM sono pertinenti nel contesto della GUM:

1. gestione delle autorizzazioni/decisioni:
Taxud Folder Structure > EU_Customs > Customs Business Processes > 02_CBP L2-L3 HL and Business Requirement BPM > Enabling Business Domains > Authorisations / Decisions Management;
2. gestione delle garanzie:
Taxud Folder Structure > EU_Customs > Customs Business Processes > 02_CBP L2-L3 HL and Business Requirement BPM > Enabling Business Domains > Guarantee Management.

Il percorso di navigazione è rappresentato nella figura 1.



Figura 1 – percorso di navigazione per i BPM applicabili alla GUM

2.2 PIANIFICAZIONE

Sulla base del documento di analisi della redditività disponibile dal quarto trimestre del 2019 [R01], è stata o sarà elaborata la seguente pianificazione delle attività.

Durante il secondo e il terzo trimestre del 2021 la prima attività per la GUM è consistita nell'aggiornare i BPM L3 e L4 per la GUM [R02] e le decisioni doganali [R03] sulla base dell'approccio scelto e della nuova struttura dei dati concordata con gli Stati membri.

Successivamente, nell'ultimo trimestre del 2021, è stato consegnato il documento di strategia [R04]. Offre una visione generale in una prospettiva informatica riguardo all'attuazione del sistema di gestione delle garanzie secondo l'approccio scelto.

L'aggiornamento dell'allegato A del CDU rappresenta un'attività parallela, per la quale è stata presentata una prima bozza nel secondo trimestre del 2022. Tale aggiornamento deve tenere conto delle modifiche strutturali relative alla GUM decise in collaborazione con gli Stati membri.

Le specifiche di applicazione e di servizio [R05] sono state prodotte e consegnate nel secondo trimestre del 2022. Scopo di questi documenti è fornire le specifiche dell'interfaccia utente del CDMS e il modello di dati canonici del CDMS. L'obiettivo delle specifiche dell'interfaccia utente è specificare i campi a disposizione degli utenti del sistema centrale e gli Stati membri ibridi devono utilizzare il modello di dati canonici per integrare le modifiche nei rispettivi sistemi nazionali.

- il **rappresentante** è una persona legittimata ad agire per conto di un operatore. Occorre sottolineare che è ammessa la sottorappresentanza. In altre parole, un rappresentante può dare **mandato** ad un altro utente, che sarà così legittimato ad agire per suo conto.

Utenti del **sistema centrale di gestione delle decisioni** (sistemi centrali e ibridi):

- il **funzionario doganale dell'autorità doganale di decisione (DTCA)** è il funzionario doganale incaricato di:
 - accettare (o no) le domande presentate all'ufficio doganale;
 - decidere se concedere (o no) le autorizzazioni per cui è stata presentata domanda all'ufficio doganale;
 - gestire le autorizzazioni concesse;
- il **funzionario doganale di un'autorità doganale consultata** è un funzionario incaricato di fornire un riscontro su una richiesta di consultazione;
- il **funzionario doganale di uno Stato membro interessato**: è un funzionario che può leggere e/o fornire informazioni sulle autorizzazioni per le quali il proprio paese è un soggetto interessato.

Utenti del **sistema nazionale di gestione delle garanzie**:

- il **fideiussore** rappresenta un'organizzazione finanziaria, ad esempio una banca, che presta fideiussione per una garanzia;
- la **persona tenuta a fornire la garanzia** è la persona che fornisce la garanzia;
- il **debitore** è la persona tenuta ad assolvere l'obbligazione doganale;
- il **funzionario doganale dell'ufficio doganale di garanzia** è il funzionario incaricato della gestione e del monitoraggio della garanzia;
- il dichiarante è la persona responsabile della presentazione della dichiarazione doganale e della costituzione di una garanzia;
- il **funzionario doganale dell'ufficio doganale di importazione** è il funzionario incaricato del trattamento di una dichiarazione doganale (ad eccezione del regime di esportazione, di riesportazione o di transito) e della verifica della garanzia di un'obbligazione doganale sorta o potenziale;
- il **funzionario doganale dell'ufficio doganale di esportazione** è il funzionario incaricato del trattamento della dichiarazione doganale di esportazione o della dichiarazione di riesportazione presentata per le merci che escono dal territorio doganale dell'Unione;
- il **funzionario doganale che effettua il monitoraggio basato su audit** è l'ufficio che monitora le operazioni del titolare del regime in un determinato lasso di tempo e verifica se l'importo di riferimento della garanzia era sufficiente in ogni momento nel periodo sottoposto a audit.

3 ARCHITETTURA GENERALE DELLE COMPONENTI DELLA GUM

3.1 COMPONENTI

Come già spiegato nella sezione 2.1, l'approccio alla gestione di tutte le attività della GUM si basa su una componente centrale (GUM 1) e su componenti nazionali (GUM 2).

La piattaforma del CDS è utilizzata come sistema informatico centrale per la GUM, in quanto gestisce già le domande e le autorizzazioni per la CGU che interessano più Stati membri. Il CDS è responsabile della gestione dell'autorizzazione a utilizzare la garanzia globale, ma non della garanzia in sé. Scopo del sistema centrale è comunque condividere i dati relativi alle autorizzazioni con gli Stati membri interessati. Il CDS si compone di tre sistemi: il sistema di gestione delle decisioni doganali (CDMS), il portale destinato agli operatori commerciali (TP) e il sistema di servizi di informazioni sui clienti (CRS).

Con il CDS, l'ufficio doganale di garanzia (che si trova nello Stato membro in cui deve essere costituita la garanzia) sarà in grado di registrare i dati relativi alle autorizzazioni a utilizzare la garanzia globale.

Data la natura del CDMS, incentrata su un approccio "ibrido", sono tre i possibili canali attraverso i quali uno Stato membro può interagire con tale sistema a fini di presentazione o consultazione:

- interfaccia utente del CDMS sulla CCN2;
- scambio di messaggi sulla CCN2 tramite i servizi di attività operative (disponibili solo per gli Stati membri che attuano una soluzione "ibrida");
- servizi di dati sulla CCN2.

L'operatore economico sarà in grado di presentare, visualizzare e gestire i dati relativi alla garanzia globale tramite il portale destinato agli operatori commerciali (accessibile tramite UUM&DS).

I CRS sono a disposizione dei funzionari doganali e consentono agli Stati membri di ottenere informazioni e qualifiche relative ai clienti tramite:

- servizi di replica attivati da abbonamenti sulla CCN o sulla CCN2;
- servizi di dati sulla CCN o sulla CCN2.

Si osservi che maggiori informazioni sulle componenti del CDS sono fornite nelle guide per gli utenti professionali in materia di decisioni doganali [R07].

I sistemi GUM nazionali saranno invece deputati alla registrazione e alla fase operativa della garanzia, vale a dire la gestione dell'utilizzo della garanzia, lo svincolo dell'importo di riferimento della garanzia (pagamento), ecc.

L'esistenza e la validità della garanzia globale possono essere verificate dalla componente nazionale tramite la componente centrale.

Inoltre, qualora i dati relativi alle autorizzazioni siano adeguati all'interno del CDS, tali informazioni saranno trasmesse ai sistemi nazionali dello Stato membro interessato tramite i CRS.

I sistemi nazionali sono intrinseci a ciascuno Stato membro e devono comunicare con il sistema centrale. Nell'ambito della GUM non è pertanto prevista alcuna comunicazione da sistema a sistema a livello nazionale. I dettagli relativi alle componenti nazionali (GUM 2) rimarranno sotto la responsabilità nazionale e non saranno descritti nel presente documento.

La mappatura tra ciascun sistema è illustrata nella figura seguente.




Figura 3 – interazioni tra i sistemi per la gestione delle garanzie

3.2 DATI DISPONIBILI

Le autorizzazioni per la CGU sono registrate e conservate nel CDMS. Dopo la concessione, o dopo ogni modifica, i dati relativi alle autorizzazioni sono pubblicati nei CRS. Tali dati possono essere oggetto di interrogazioni o repliche da parte dei CRS ai sistemi nazionali responsabili della gestione delle garanzie attraverso i servizi di interrogazione e/o replica disponibili per i CRS. Il flusso di dati può essere osservato nella figura 4.




Figura 4 – flusso dei dati per la gestione delle garanzie

Si osservi che con l'integrazione della componente della GUM nel CDS, la struttura delle autorizzazioni per la CGU è aggiornata. Le nuove informazioni specifiche per la CGU, disponibili per i sistemi che si

replicano a partire dai CRS, sono descritte nel modello di dati canonici dei CRS per il documento relativo alla GUM [R06].

3.3 COME ACCEDERE ALLE DOMANDE

3.3.1 GUM 1: componente centrale

Tutte le informazioni necessarie per accedere sia al CDMS che al TP sono descritte nelle guide per gli utenti professionali in materia di decisioni doganali [R07].

3.3.2 GUM 2: sistema GUM nazionale

Per accedere alle domande nazionali fare riferimento alle proprie autorità nazionali.

4 CASI D'USO

Questo capitolo presenta i vari scenari operativi o casi d'uso nel contesto della GUM ed è diviso in tre sezioni principali:

- **sezione 4.1 – garanzia:** intesa a descrivere tutti i processi relativi alla garanzia stessa (registrazione e monitoraggio). Tali processi sono attuati nella componente nazionale della GUM;
- **sezione 4.2 – autorizzazione per una garanzia globale:** intesa a descrivere tutti i processi relativi all'autorizzazione per la costituzione di una garanzia globale (concessione e gestione dell'autorizzazione);
- **sezione 4.3 – mappatura dei processi e dei sistemi coinvolti:** fornisce una matrice che sintetizza i diversi processi, oltre al sistema o ai sistemi responsabili e all'interfaccia da utilizzare.

4.1 GARANZIA

Il processo operativo di utilizzo della garanzia può essere suddiviso in due fasi principali:

- **gestione delle garanzie**, che inizia con la presentazione di una garanzia isolata o globale da parte di una persona tenuta a fornire la garanzia e che prevede la registrazione della garanzia ed eventuali modifiche della stessa;
- **monitoraggio delle garanzie**, che prevede il monitoraggio basato sulle operazioni e il monitoraggio basato su audit.

Le suddette fasi saranno descritte in dettaglio nelle sezioni che seguono.




Figura 5- panoramica generale delle garanzie

4.1.1 Gestione delle garanzie

Il processo di gestione delle garanzie inizia dopo la concessione di un'autorizzazione per una garanzia globale o per la necessità di registrare una garanzia isolata.




Figura 6 - panoramica generale della gestione delle garanzie

Il processo di gestione delle garanzie consiste nella registrazione della garanzia e in eventuali modifiche della stessa; queste fasi saranno illustrate in dettaglio nelle sezioni seguenti.

4.1.1.1 Registrazione delle garanzie

4.1.1.1.1 Portatori di interessi e sistemi coinvolti nel processo

Sono coinvolti nel processo i portatori di interessi seguenti:

- persona tenuta a fornire la garanzia;
- fideiussore;
- ufficio doganale di garanzia.

Nel processo sono coinvolte le componenti informatiche seguenti:

- GUM 2.

4.1.1.1.2 Caso d'uso

Il processo di registrazione delle garanzie costituisce la prima fase del processo di gestione delle garanzie. La figura 7 riporta la panoramica generale del processo di registrazione delle garanzie.



Figura 7 – panoramica generale del processo di registrazione delle garanzie

Il processo di registrazione delle garanzie inizia con la presentazione all'ufficio doganale di garanzia da parte della persona tenuta a fornire la garanzia di una delle garanzie seguenti:

- garanzia isolata;
- garanzia globale.

Se riceve una garanzia globale, l'ufficio doganale di garanzia deve prima verificare se può essere registrata o meno. Tale attività prevede la verifica della validità dell'autorizzazione per la costituzione di una garanzia globale e la riconciliazione tra l'autorizzazione e la garanzia globale. In caso contrario, la garanzia globale è respinta e ne viene data comunicazione alla persona tenuta a fornire la garanzia.

Successivamente, sia per la garanzia isolata che per la garanzia globale, il funzionario doganale deve approvare la forma di garanzia. Tale attività prevede, in un primo tempo, l'esame della forma della garanzia costituita e, successivamente, la verifica delle condizioni relative alla forma della garanzia costituita. Può trattarsi di:

- impegno del fideiussore;
- deposito in contanti;
- altre forme.

Se la forma della garanzia costituita è accettata, la garanzia deve essere registrata dall'ufficio doganale di garanzia. In caso contrario, la garanzia è respinta. Se è accettata, alla persona tenuta a fornire la garanzia sono comunicati sia il numero di riferimento della garanzia sia i codici di accesso. In caso di garanzia isolata, tali dati sono comunicati anche all'eventuale fideiussore.

4.1.1.2 Adeguamento dell'importo di riferimento

4.1.1.2.1 Portatori di interessi e sistemi coinvolti nel processo

Sono coinvolti nel processo i portatori di interessi seguenti:

- persona tenuta a fornire la garanzia;
- ufficio doganale di garanzia.

Nel processo sono coinvolte le componenti informatiche seguenti:

- GUM 2.

4.1.1.2.2 Caso d'uso

L'adeguamento dell'importo di riferimento rientra nel processo di modifica della garanzia e può essere avviato dall'ufficio doganale di garanzia o dalla persona tenuta a fornire la garanzia.

In entrambi i casi, l'ufficio doganale di garanzia verifica se l'importo di riferimento è sufficiente a coprire le operazioni ricevute.

Qualora sia necessario un adeguamento dell'importo di riferimento, le autorità doganali di garanzia devono controllare l'autorizzazione per la garanzia globale e valutare se l'importo di riferimento possa essere adeguato. In caso affermativo, l'importo di riferimento deve essere adeguato a norma degli articoli 155 e 156 AE. In caso contrario, l'importo di riferimento non viene adeguato.




Figura 8 – panoramica generale dell'importo di riferimento adeguato

4.1.1.3 Attribuzione del codice o dei codici di accesso

4.1.1.3.1 Portatori di interessi e sistemi coinvolti nel processo

Sono coinvolti nel processo i portatori di interessi seguenti:

- persona tenuta a fornire la garanzia;
- ufficio doganale di garanzia.

Nel processo sono coinvolte le componenti informatiche seguenti:

- GUM 2.

4.1.1.3.2 Caso d'uso

L'attribuzione del codice o dei codici di accesso rientra nel processo di modifica della garanzia. La persona tenuta a fornire la garanzia può presentare la richiesta all'ufficio doganale di garanzia.




Figura 9 – panoramica generale dell'attribuzione dei codici di accesso

L'ufficio doganale di garanzia dovrà quindi attribuire a tale garanzia uno o più codici di accesso aggiuntivi, a norma dell'articolo 154, paragrafo 2, AE del codice, e darne comunicazione alla persona tenuta a fornire la garanzia prima della conclusione del processo.

4.1.1.4 Gestione dell'impegno del fideiussore

4.1.1.4.1 Portatori di interessi e sistemi coinvolti nel processo

Sono coinvolti nel processo i portatori di interessi seguenti:

- persona tenuta a fornire la garanzia;
- fideiussore;
- ufficio doganale di garanzia.

Nel processo sono coinvolte le componenti informatiche seguenti:

- GUM 2.

4.1.1.4.2 Caso d'uso

La gestione dell'impegno del fideiussore rientra nel processo di modifica della garanzia. Il fideiussore può chiedere l'annullamento dell'approvazione dell'impegno o le autorità doganali possono avviare la revoca della stessa.

In caso di richiesta di revoca, al fideiussore e alla persona tenuta a fornire la garanzia viene inviata una notifica relativa alla revoca dell'approvazione dell'impegno. In caso di richiesta di annullamento da parte del fideiussore, l'ufficio doganale di garanzia deve registrare tale richiesta.

La revoca dell'approvazione del fideiussore o dell'impegno dello stesso prende effetto il 16° giorno successivo alla data in cui la decisione in merito alla revoca perviene o si ritiene sia pervenuta al fideiussore a norma dell'articolo 82, paragrafo 2, AD.




Figura 10 - panoramica generale della gestione dell'impegno del fideiussore.

4.1.2 Monitoraggio delle garanzie

Il processo di monitoraggio delle garanzie fa seguito alla gestione delle garanzie. Il processo di monitoraggio basato sulle operazioni e il processo di monitoraggio basato su audit rientrano nel monitoraggio delle garanzie, che sarà descritto in dettaglio nelle sezioni seguenti.




Figura 11 - panoramica generale del monitoraggio delle garanzie

4.1.2.1 Monitoraggio basato sulle operazioni

4.1.2.1.1 Portatori di interessi e sistemi coinvolti nel processo

Sono coinvolti nel processo i portatori di interessi seguenti:

- debitore;
- ufficio doganale di importazione/di esportazione;
- ufficio doganale di garanzia.

Nel processo sono coinvolte le componenti informatiche seguenti:

- GUM 2.

4.1.2.1.2 Caso d'uso

Il processo di monitoraggio basato sulle operazioni è parte integrante del monitoraggio delle garanzie e può essere avviato a seguito delle attività seguenti:

- l'ufficio doganale di importazione o di esportazione sceglie di verificare la garanzia;
- il debitore può chiedere di verificare la garanzia;
- il trattamento della dichiarazione doganale richiede un'attività di monitoraggio.




Figura 12 - panoramica generale del processo di monitoraggio basato sulle operazioni

Quando è richiesto il monitoraggio di una garanzia, l'ufficio doganale di importazione/esportazione deve verificare il tipo di attività. Sono possibili i tipi di attività descritti di seguito:

- verificare la garanzia;
- registrare l'utilizzo della garanzia;
- accreditare l'importo di riferimento;
- annullare l'utilizzo della garanzia.

Se l'attività richiesta consiste nel verificare la garanzia, all'ufficio doganale di garanzia viene inviata una richiesta per l'esecuzione della verifica della garanzia. I risultati sono quindi comunicati all'ufficio

doganale di importazione/esportazione, che li deve trasmettere al debitore qualora la richiesta iniziale sia stata presentata da quest'ultimo. Alla fine la garanzia è verificata ed è valida o non valida.

Se l'attività richiesta consiste nel registrare l'utilizzo della garanzia, all'ufficio doganale di garanzia viene inviata una richiesta per l'esecuzione della verifica della garanzia. Successivamente l'ufficio doganale di garanzia registra l'utilizzo della garanzia e il saldo della stessa deve essere adeguato. I risultati sono quindi comunicati all'ufficio doganale di importazione/esportazione, che li trasmette al debitore qualora la richiesta iniziale sia stata presentata da quest'ultimo. Alla fine la garanzia è verificata ed è valida o non valida.

Se l'attività richiesta consiste nell'accreditare l'importo di riferimento o nell'annullare l'utilizzo della garanzia, l'ufficio doganale di importazione/esportazione chiede all'ufficio doganale di garanzia di registrare l'importo di riferimento dell'accredito o l'annullamento dell'utilizzo della garanzia. L'ufficio doganale deve quindi adeguare il saldo della garanzia nel caso in cui la garanzia non sia sufficiente per il periodo sottoposto a audit. Alla fine la garanzia è verificata ed è valida.

4.1.2.2 Monitoraggio basato su audit

4.1.2.2.1 Portatori di interessi e sistemi coinvolti nel processo

Sono coinvolti nel processo i portatori di interessi seguenti:

- debitore;
- ufficio doganale incaricato del monitoraggio basato su audit.

Nel processo sono coinvolte le componenti informatiche seguenti:

- GUM 2.

4.1.2.2.2 Caso d'uso

Il monitoraggio basato su audit è parte integrante del processo di gestione delle garanzie ed è avviato dall'ufficio doganale che lo effettua. Nel corso dell'effettuazione di tale monitoraggio si accerta se la garanzia è stata sufficiente per il periodo sottoposto a audit e se il monitoraggio della garanzia è completato oppure no.

Nel caso in cui l'importo di riferimento non sia sufficiente, l'ufficio che effettua il monitoraggio basato su audit deve adeguare il saldo della garanzia e comunicare al debitore l'importo adeguato della garanzia e una proposta di aumento dell'importo della garanzia. Si conclude così il monitoraggio della garanzia.




Figura 13- panoramica generale del processo di monitoraggio basato su audit.

4.2 AUTORIZZAZIONE PER UNA GARANZIA GLOBALE

Il processo operativo di decisioni doganali può essere suddiviso in due fasi principali:

1. **concessione di un'autorizzazione**, che inizia con la presentazione da parte di un operatore o di un suo rappresentante di una domanda per una decisione doganale;

2. **gestione di un'autorizzazione**, che inizia non appena l'autorizzazione viene concessa. L'autorizzazione continua ad essere valida e può essere aggiornata in vari modi. Questa seconda fase termina quando l'autorizzazione non è più valida.

Poiché tali processi sono connessi al processo operativo delle decisioni doganali, non saranno spiegati in modo approfondito nel presente documento. Di fatto, poiché l'obiettivo delle guide per gli utenti professionali in materia di CDS [R07] è spiegare il principale processo operativo delle decisioni doganali, i casi d'uso reindirizzeranno il lettore verso quest'ultimo documento.

4.2.1 Concessione di un'autorizzazione

Al fine di ottenere un'autorizzazione, la domanda deve passare attraverso due fasi principali:

- accettazione di una domanda;
- adozione di una decisione.

Il primo processo (accettazione di una domanda) è inteso a verificare una prima serie di condizioni (le condizioni richieste per l'accettazione). La fase successiva inizia non appena tutte le condizioni richieste per l'accettazione risultano soddisfatte.

Durante la seconda fase (adozione di una decisione) il funzionario doganale esegue un'analisi più approfondita della domanda e verifica il rispetto, da parte del richiedente, delle condizioni e dei criteri per la concessione dell'autorizzazione.

A tal fine l'autorità doganale di decisione può richiedere l'assistenza delle autorità degli Stati membri interessati e/o può richiedere informazioni aggiuntive all'operatore. È pertanto prevista la comunicazione con dette parti interessate. Dal canto suo, il richiedente può presentare alcuni adeguamenti alla propria domanda al fine di agevolare il funzionario doganale nella propria decisione.

4.2.1.1 Portatori di interessi e sistemi coinvolti nel processo

Sono coinvolti nel processo i portatori di interessi seguenti:

- operatore (richiedente);
- autorità doganale di decisione;
- autorità doganali consultate.

Nel processo sono coinvolte le componenti informatiche seguenti:

- GUM 1.

4.2.1.2 Caso d'uso

Tutti i casi d'uso relativi alla concessione delle autorizzazioni sono descritti nelle guide per gli utenti professionali in materia di CDS [R07].

4.2.2 Gestione di un'autorizzazione

Quando un'autorizzazione è concessa ad un operatore può ancora essere oggetto di ulteriori azioni:

- nessuna azione: l'autorizzazione può rimanere attiva così com'è;
- modificare la decisione allo scopo di aggiornare uno o più dati dell'autorizzazione;
- sospendere la decisione per un certo periodo di tempo, durante il quale non è più valida;

- riesaminare la decisione per verificare se l'autorizzazione concessa continui a soddisfare le condizioni e i criteri iniziali;
- annullare la decisione, affinché la decisione non possa più essere utilizzata - come se non fosse mai esistita;
- revocare la decisione, affinché la decisione non possa più essere utilizzata - ma tenendone traccia.
- * si osservi che il sistema (CDS) terrà traccia anche delle decisioni relative alla CGU annullate. L'annullamento si applica retroattivamente a decorrere dalla data di concessione dell'autorizzazione, mentre la revoca ha efficacia dalla data in cui è comunicata al titolare (a norma dell'articolo 22, paragrafo 4, CDU).

4.2.2.1 Portatori di interessi e sistemi coinvolti nel processo

Sono coinvolti nel processo i portatori di interessi seguenti:

- operatore (titolare);
- autorità doganale di decisione;
- autorità doganali consultate.

Nel processo sono coinvolte le componenti informatiche seguenti:

- GUM 1.

4.2.2.2 Caso d'uso

Tutti i casi d'uso relativi alla gestione delle autorizzazioni sono descritti nelle guide per gli utenti professionali in materia di CDS [R07].

4.3 MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI SISTEMI COINVOLTI

La tabella seguente presenta una sintesi dei diversi processi, oltre che del sistema o dei sistemi responsabili e dell'interfaccia da utilizzare.

Categoria	Nome del BPM	Nome del processo	Sistema o sistemi responsabili	Interfaccia
Garanzia	L3-GUM-01-02-01 - Registrare la garanzia	Registrazione della garanzia	GUM 2	- componenti nazionali - CRS
Garanzia	L3-GUM-01-02-02 - Adeguare l'importo di riferimento	Adeguamento dell'importo di riferimento	GUM 2	- componenti nazionali - CRS
Garanzia	L3-GUM-01-02-03 - Attribuire codici di accesso aggiuntivi	Attribuzione del codice o dei codici di accesso	GUM 2	- componenti nazionali
Garanzia	L3-GUM-01-02-04 - Annullare o revocare l'approvazione dell'impegno del fideiussore	Gestione dell'impegno del fideiussore	GUM 2	- componenti nazionali
Garanzia	L3-GUM-01-01 - Monitoraggio basato sulle operazioni	Monitoraggio basato sulle operazioni	GUM 2	- componenti nazionali
Garanzia	L3-GUM-01-03 - Monitoraggio basato su audit	Monitoraggio basato su audit	GUM 2	- componenti nazionali
Autorizzazione per una garanzia globale	L3-AUT-01-01 - Accettare una domanda L3-AUT-01-02 - Adottare una decisione	Concessione di un'autorizzazione	GUM 1	- interfaccia utente CDMS/TP - CCN2 tramite messaggi di scambio di informazioni
Autorizzazione per una garanzia globale	L3-AUT-01-03-01 - Sospendere una decisione L3-AUT-01-03-02 - Sospendere una decisione – provvedimenti da adottare L3-AUT-01-05 - Modificare una decisione L3-AUT-01-06 - Annullare una decisione L3-AUT-01-07 - Revocare una decisione L3-AUT-01-08 - Riesaminare una decisione	Gestione di un'autorizzazione	GUM 1	- interfaccia utente CDMS/TP - CCN2 tramite messaggi di scambio di informazioni

5 CONCLUSIONI

Si auspica che il presente documento risponda alle esigenze degli utenti della GUM, come indicato nella sezione "Obiettivo del documento". Si raccomanda vivamente di leggere inoltre i documenti di riferimento elencati nella sezione 1.5.